

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Marco Santaroni, dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Mauro Cicchelli **Componenti aggiunti**; e del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 19 gennaio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 2910/42 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. Giuseppe Maglione, quale presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore della AS Melfi Srl e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Melfi”), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Maglione, della violazione prevista e punita: dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00); dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2014 delle rateizzazioni dei tributi IVA anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 e IRAP anno d’imposta 2010;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

Alla riunione del 28.11.2014 il deferito Giuseppe Maglione e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 16.12.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Maglione, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AS Melfi Srl.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso a giustizia.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti del Melfi.

Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra il Sig. Maglione e la Procura federale prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del tesserato, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano

comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla nota della Co.Vi.So.C. del 5 agosto 2014 con quanto ad essa allegato.

La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Sig. Maglione, in quanto proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti oggetto di addebito.

In merito alla sanzione, questo Tribunale, considerato che vi sono state due violazioni distinte, ritiene che si debba infliggere quella della penalizzazione di punti due da scontarsi nel campionato in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Giuseppe Maglione;

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina all'AS Melfi Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

Il Tribunale dispone che i deferiti producano copia autentica, entro la data del 5 febbraio 2015, del ricorso, con i relativi allegati, presentato dalla Reggina Calcio Spa al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

Fissa per il prosieguo la riunione del 16 febbraio 2015, ore 14.00.

(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIO RANUCCI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 2917/37 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. Angelo Antonio Ranucci, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della US Grosseto FC Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Grosseto"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Ranucci, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00)
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

Alla riunione del 28.11.2014 il deferito Angelo Antonio Ranucci e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 16.12.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Antonio Ranucci, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Angelo Antonio Ranucci, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso a giustizia.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti del Grosseto.

Preliminarmente, si prende atto dell'intervenuto patteggiamento tra il Sig. Ranucci e la Procura federale prima dell'apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del tesserato, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla nota della Co.Vi.So.C. del 5 agosto 2014 con quanto a essa allegato.

La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Sig. Ranucci, in quanto proprio Amministratore Unico e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti oggetto di addebito.

3.2. In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e quindi la sanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Angelo Antonio Ranucci;

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina all'US Grosseto FC Srl la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 2835/38 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

Il deferimento

La Procura federale, con atto del 3 novembre 2014, premettendo che la Società Mantova FC Srl, partecipante nella attuale stagione al Campionato di Divisione Unica Lega Calcio Professionistico, non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 600.000,00 e che ciò, segnalato dalla CO.VI.SO.C. con lettera del 5/7 agosto 2014, costituiva violazione degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato di cui sopra, pubblicato sul CU n. 144/A del 6 maggio 2014, ha deferito a questo Tribunale il sig.ri Michele Lodi e Federico Bosi, nella rispettiva carica di presidente del C.d.A. il primo e di amministratore delegato il secondo della Società Mantova FC Srl, nonché la stessa Società Mantova FC Srl, per rispondere quanto ai primi della violazione di cui all'art. 10 comma 3 CGS in relazione al Titolo I paragrafo I lettera D punto 7 del suddetto Sistema, quanto alla seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al suo legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione del 28.11.2014 fissata per la discussione da questo Tribunale, i deferiti Michele Lodi e Federico Bosi e la Procura federale hanno convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al

Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 16.12.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Michele Lodi e Federico Bosi, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Signori Michele Lodi e Federico Bosi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) ciascuno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi, il rappresentante della Procura federale, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società Mantova FC Srl, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso, nonché la Società deferita a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale si è rimesso a giustizia.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare osserva quanto segue.

Il punto 7 Titolo I par. I lett. D del Sistema delle Licenze Nazionali prevedono che la Società, entro il richiamato termine del 30 giugno 2014, deve depositare presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega

da fornirsi esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 rilasciata da banche che figurino nell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, utilizzando il modello tipo reso noto dalla FIGC (punto 9).

Siffatto Sistema prevede altresì che l'inosservanza del termine del 30 giugno 2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo I (Criteri Legali ed Economico – Finanziari) prg. I lettera D punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015.

Nel caso in esame risulta documentalmente accertato l'inadempimento della Società deferita di inosservanza del termine del 30 giugno 2014, atteso che la fideiussione bancaria è stata rilasciata l'11 luglio 2014 dalla Banca Monte Paschi Siena ed è stata dalla Società depositata il 15 luglio successivo unitamente al ricorso da essa proposto innanzi la Co.Vi.So.C. avverso il provvedimento di diniego della Licenza.

Il deferimento deve essere pertanto accolto, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, in quanto diretta conseguenza dell'accertata violazione. Difatti, è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l'inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento a uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno a carico dei Signori Michele Lodi e Federico Bosi.

Infligge nel contempo alla Società Mantova FC Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella Stagione 2014/2015.

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del 19.11.2014).

Il deferimento

Con atto del 19.11.2014, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

A) Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00;

B) la Società AC Pavia Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessandro Zanchi, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl.

La Società AC Pavia Srl ha fatto pervenire al Tribunale Federale Nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenzia:

- che dal 4 luglio 2014 la AC Pavia Srl appartiene a una diversa compagine sociale, pertanto “non si può “punire” una Società del tutto nuova, addossandogli inadempimenti imputabili alla negligenza ed alla poca buona fede del precedente legale rappresentante”;
- stante la peculiarità del caso “allo stesso andrebbe applicato il principio penalistico della personalità della responsabilità, con la conseguenza che, del comportamento antiregolare, ne risponde solo ed esclusivamente colui che al momento del fatto aveva la legale rappresentanza della Società”;
- al caso di specie sarebbe applicabile la decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. 140 del 26/1/2010 secondo cui “nella ipotesi di trasferimento ad altra Società del titolo sportivo e del parco giocatori ... non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova Società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente Società”.
- la nuova proprietà si è subito attivata per adempiere gli obblighi di cui al C.U. 144/A del 2014, compiendo quanto necessario “per il rilascio della fideiussione, avvenuta in data 10 luglio 2014,” così “permettendo alla AC Pavia di disputare la stagione sportiva 2014/2015”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento della AC Pavia dall’addebito contestato e, in via gradata, in considerazione del cambio di gestione e soprattutto del deposito, anche se intempestivo della prescritta fideiussione, di infliggere una pena meno afflittiva.

Il Sig. Alessandro Zanchi non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione del 11.12.2014 il deferito Alessandro Zanchi e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 5.1.2015, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Zanchi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione

dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento e l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società AC Pavia Srl.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, Avv. Delle Donne, il quale ha esposto le motivazioni di fatto e diritto a supporto delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva ritualmente depositata, chiedendone l'accoglimento.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il sodalizio sportivo ha confermato di aver depositato, oltre il termine di cui al C.U. 144/A del 2014, presso i competenti Uffici federali, così come peraltro documentalmente provato, la fideiussione della somma di € 600.000,00.

La sentenza menzionata dalla difesa della AC Pavia Srl riguarda il fallimento di una Società sportiva e il successivo acquisto, da parte di una Società terza, del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita. Non può essere quindi riferita al caso in esame nel quale vi è stata, esclusivamente, la cessione delle quote rappresentative la totalità del capitale sociale della AC Pavia Srl in favore di un nuovo soggetto.

La nuova compagine sociale è subentrata nella posizione della precedente proprietà, divenendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti e subendo i fatti sottostanti l'inadempimento contestato.

Da ultimo va evidenziato che il rapporto e gli accordi intercorsi tra la precedente compagine sociale e l'attuale non possono essere portati a giustificazione per l'inadempimento contestato.

Ben ha fatto comunque la “nuova” AC Pavia Srl ad attivarsi senza indugio per il deposito della fideiussione di cui al C.U. 144/a del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Alessandro Zanchi.

Infligge altresì sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società AC Pavia Srl.

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANISE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), ANDREA PECORELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 3755/87 pf 14-15 DP/fda del 27.11.2014).

Il deferimento

Visti gli atti,

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 27 novembre 2014 nei confronti di:

- Fabio Attianise, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- Andrea Pecorelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- Società ASD Ginnastica E Calcio Sora, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), per il comportamento posto in essere dai propri Presidenti e legali rappresentanti come sopra descritto.

Il dibattimento

Ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Fabio Attianise: inibizione per mesi 6 (sei);
- per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 6 (sei);
- per ASD Ginnastica e Calcio Sora: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Ascoltato il legale della Ginnastica e Calcio Sora, il quale, preliminarmente, ha chiesto l'applicazione del principio della continuazione in considerazione del fatto che questo Tribunale, con comunicato ufficiale n. 21 del 5 dicembre 2014, ha sanzionato gli stessi

soggetti deferiti per analoga situazione e, per l'effetto, ha chiesto per la Società l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Preso atto che nessuno è comparso per i deferiti Attianise e Pecorelli.

Motivi della decisione

Rilevato che da un esame degli atti risulta confermato che, a seguito di decisione della Commissione Accordi Economici, la Società Ginnastica e Calcio Sora, seppur ritualmente informata della stessa, non ha provveduto al relativo pagamento;

Rilevato che, pur a fronte di dichiarazione liberatoria del 27 dicembre 2013 del calciatore Stefano Cardazzi, lo stesso calciatore in data 27 giugno 2014 lamentava l'inadempimento della Società;

Accertato che la Commissione Accordi Economici aveva condannato in data 21 novembre 2013 la Società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) e che in data 27 dicembre 2013 il calciatore aveva rilasciato quietanza liberatoria a seguito del pagamento di detto importo con assegno post-datato al 30 gennaio 2014;

Preso atto che in data 31 luglio 2014 la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale trasmetteva alla Procura federale comunicazione di mancato pagamento a seguito del protesto del menzionato assegno;

Valutato il comportamento illecito dei legali rappresentanti della ASD Ginnastica e Calcio Sora dal quale deriva la punibilità di tutti i soggetti deferiti;

Considerato, però, che, in effetti, nella fattispecie in esame può essere preso in considerazione l'istituto della continuazione in adesione a quanto precisato dalla Corte di giustizia federale in precedenti casi (vedi da ultimo decisione n. 272 pubblicata in data 21 maggio 2014) nei quali si è precisata la possibilità della applicazione di tale istituto laddove non sia prevista espressamente dalle norme l'applicazione di un cumulo materiale ovvero la penalizzazione di un punto in classifica generale per ciascun inadempimento;

Ritenuto, dunque, di poter applicare alla fattispecie in esame l'istituto della continuazione, dal quale deriva l'irrogazione di sanzioni più miti rispetto a quelle richieste dalla Procura federale;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Fabio Attianise: inibizione per mesi 3 (tre);
- per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 3 (tre);
- per ASD Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio